

contrattazione decentrata e sulla spesa di personale 2023- 2025.



10.10.2023

Marco Catalano

- ▶ Contrattazione decentrata, cenni.
- ▶ Dlgs 165, CCNL e contratto decentrato.

- ▶ Deroga a omnicomprensività, vedere art. 7, comma 5, dlgs 165

- ▶ Quindi necessità del parere dei revisori in fase di costituzione e necessità del controllo in sede di erogazione

- ▶ Contrattazione decentrata che, chiaramente, non ha un termine, sebbene non ci sono sanzioni

Art. 40



- ▶ 3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di **correttezza e buona fede** fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo.

Corte conti Piemonte, delibera 71 del 2023



- ▶ Dall'esame del questionario al consuntivo 2021 risulta che la costituzione del fondo per il salario accessorio **non è stata certificata dall'Organo di revisione** (cfr. risposta negativa alla domanda preliminare 11) e che entro il 31 dicembre 2021 è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo, ma quest'ultimo non reca il parere dell'Organo di revisione (cfr. risposta negativa alla domanda preliminare 12.2).

- ▶ Trattasi di indebito oggettivo (2033 del c.c.)
- ▶ Quindi, interessi solo dalla domanda.
- ▶ Prima questione:
- ▶ Lordo o netto?
- ▶ Leggere comma 1 bis art. 1 legge 20 del 1994

- ▶ Indennità accessorie fisse prima della costituzione del fondo?
- ▶ Forse

- ▶ Liquidazione performance in ritardo., con certificazione l'anno successivo. Intanto abbiamo la certificazione, ma la verifica della performance come si è effettuata?
- ▶ Vi è giurisprudenza sulle p.o. attribuite in ritardo

- ▶ Sez. L, Sentenza n. 10969 del 27/05/2015
- ▶ Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, gli artt. 9 e 10 del c.c.n.l. del comparto regioni-autonomie locali del 31 marzo 1999, attribuisce ai dipendenti assegnatari di posizioni organizzative una retribuzione di risultato, la cui erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali previamente programmati, sicché il lavoratore non può rivendicare il riconoscimento dell'emolumento ove ometta di indicare l'obiettivo assegnatogli e l'avvenuto conseguimento dello stesso, senza che assuma rilievo, in tale evenienza, la mancata costituzione, da parte dell'ente, di un nucleo di valutazione del risultato.

- ▶ Sez. L - , Sentenza n. 9392 del 12/04/2017
- ▶ Nell'ipotesi di accertata illegittimità del procedimento di valutazione negativa di un dirigente pubblico per il mancato raggiungimento degli obiettivi - nella specie, per tardiva indicazione degli stessi rispetto al periodo in cui avrebbero dovuti essere perseguiti - non compete un risarcimento automaticamente commisurato all'indennità di risultato non percepita, in quanto il giudice ordinario non può sostituirsi all'organo deputato alla verifica dei risultati che ne condizionano l'erogazione, ma, ove ritualmente richiesto, non può essere escluso il danno da perdita di "chance", dimostrabile anche per presunzioni e con liquidazione necessariamente equitativa.

- ▶ Costituzione del fondo, certificazione e mancata sottoscrizione di decentrato.
- ▶ Non sarei così propenso a liquidare somme per progetti eseguiti, chi dice che erano quelli?

Somme ex art. 208 CdS



- ▶ Le somme in esame dovrebbero essere soggette al limite fissato dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017,

- ▶ Deroga se un ente realizza, grazie ad attività progettuali di potenziamento della sicurezza stradale assegnate alla Polizia Locale, un incremento delle riscossioni rispetto all'anno precedente, rapportando l'accertato al riscosso

La RIA



- ▶ Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha precisato che (del. n. 19/2018):
- ▶ *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.*
- ▶ Posto che la retribuzione individuale di anzianità non è risorsa definita a livello nazionale, né è prevista nei quadri di finanza pubblica, il suo inserimento del fondo deve necessariamente rispettare il limite 2016.

- ▶ 604. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalita' nel 2021, con modalita' e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022

- ▶ , al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

- ▶ Si tratta di deroga al tetto del salario accessorio del 2016.
- ▶ Le somme vanno ripartite tra i fondi della contrattazione decentrata e delle posizioni organizzative in misura proporzionale alla loro consistenza nell'anno 2021

- ▶ In sostanza due azioni
- ▶ PR Corte conti responsabili



- ▶ Amministrazione → percettori

- ▶ Prescrizione



Contro i responsabili 5 anni



Contro i percettori 10 anni
(ordinaria)

- ▶ Chi sarebbero i responsabili?
- ▶ Delegazione trattante
- ▶ Giunta
- ▶ NO Rappresentanti sindacali (ex regolamento preventivo giurisdizione cassazione per Firenze)

- ▶ Il danno si può recuperare ... evitando la Corte dei conti?
- ▶ Certo, se tutti restituiscono

Interventi legislativi

- Salva Roma d.l. 16 del 2014
- 1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa **sono obbligati** a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli

Art. 40 comma 3 quinquies dlgs 165 del 2001

- Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono **nulle**, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

I ipotesi

- Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.

Il ipotesi

- In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

- ▶ Sulla questione si innesta poi la problematica della eventuale SOVRAPPOSIZIONE della azione del PR

Lordo o netto?



- ▶ Bella questione.
- ▶ Qui vi è stato un intervento durante il COVID che pareva aver fatto propendere per il netto

D.P.R. 22/12/1986, n. 917 art. 10



- ▶ 2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili

Sez. L, Sentenza n. [1464](#) del 02/02/2012

- ▶ Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.

- ▶ Quindi i dipendenti, percettori in buona fede, dovranno restituire entro 10 anni il netto ricevuto

- ▶ Per la Corte dei conti, viceversa, la condanna a carico di CHI HA CONSENTITO l'erogazione dovrà essere al lordo
- ▶ SSRR QM 24/2020

- ▶ Perché?
- ▶ Danno al bilancio dell'ente

- ▶ Non vi è chi non veda come nella realtà della finanza pubblica odierna la tutela degli equilibri finanziari dei singoli enti pubblici di cui all'art. 97, primo comma, Cost., finisca con il riverberarsi direttamente sulla più generale tutela degli equilibri di bilancio, in relazione ai quali la situazione delle singole amministrazioni assume la veste di fattore determinante degli equilibri stessi (v. Corte costituzionale, sent. n. 107/2016). La necessità di una "visione unitaria" di finanza pubblica è garanzia d'unità della Repubblica italiana talora intesa come "Stato comunità", talaltra e più propriamente come "Stato ordinamento", secondo un costrutto istituzionale che travalica le semplici considerazioni della stessa finanza pubblica.

- ▶ Il piano di recupero è rimesso alla volontà dell'amministrazione tranne In caso di sentenza di condanna della Corte dei conti.
- ▶ La rateizzazione deve avere il parere del PR

Art. 215 - Recupero del credito erariale in via amministrativa



- ▶ 5. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'ufficio designato di cui all'articolo 214, comma 1, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla **previa approvazione** del pubblico ministero territorialmente competente.



I controlli dei revisori

- I revisori dei conti e i sindaci rappresentano l'elemento conduttore attraverso il quale indicare agli amministratori degli enti ed organismi pubblici i principi della corretta gestione delle risorse, in un contesto di norme di riferimento che necessitano di costante aggiornamento professionale.
- È possibile, poi, acquisire il feedback informativo per la costruzione di una realistica base dati, utile ai fini delle proposte di intervento normativo nonché svolgere indagini su particolari aspetti significativi dal punto di vista amministrativo contabile e monitorare criticità gestionali afferenti all'azione amministrativa e agli andamenti della spesa pubblica.

Compiti di



- ▶ Collaborazione qualificata
- ▶ Programmazione
- ▶ Coordinamento delle attività di controllo
- ▶ Verifica delle aree di controllo

Aspetti generali del controllo di regolarità amministrativa e contabile: quadro normativo

- ▶ Art. 97 Cost.
- ▶ Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196”

TITOLO III I controlli dei collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti e organismi pubblici

- Art. 20 Compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali
- 1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui all'articolo 19, vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica.
- 2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in particolare, devono:
 - a) **verificare la corrispondenza dei dati** riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
 - b) **verificare la loro corretta esposizione in bilancio**, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

- c) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;
- d) vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;
- f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
- g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;
- h) effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori

Comma 4



- ▶ *“l’attività dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.”*

Comma 6



- ▶ *Alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale.*

- ▶ Le cause di incompatibilità, poste a presidio del requisito dell'indipendenza, sono attualmente individuate dal Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97, all'articolo 82 che rimanda, tuttavia, alla disciplina processuale civilistica

Dimissioni



- Per quanto riguarda la decorrenza delle dimissioni, è dibattuto se le stesse abbiano efficacia immediata ovvero decorrano solo con la sostituzione del revisore dimissionario. Nell'ottica di garantire la continuità funzionale dell'organo di controllo assicurando allo stesso tempo la rappresentanza dell'Amministrazione competente, si potrebbe ritenere che le dimissioni decorrano solo a seguito dell'avvenuta sostituzione del revisore che ha rinunciato all'incarico. Tuttavia, nel caso in cui il collegio sia composto anche da membri supplenti, lo statuto dell'ente potrebbe prevedere il subentro automatico dei revisori supplenti in sostituzione del revisore dimissionario rendendo, in tal modo, la rinuncia all'incarico immediatamente efficace. Anche nel caso di subentro automatico del revisore supplente va garantita, in ogni caso, la rappresentanza dell'Amministrazione competente

Prorogatio



- ▶ L'articolo 2400 del Codice Civile, al fine di garantire la continuità del funzionamento dell'organo di controllo, stabilisce che i sindaci che cessano dall'ufficio per scadenza del termine rimangono in carica fino a quando il nuovo collegio sindacale non è stato ricostituito.

- Diversamente, invece, negli enti e organismi pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444, il collegio dei revisori dei conti, nel caso in cui, alla scadenza del mandato, non sia stato ricostituito il nuovo organo di controllo, continua a svolgere le proprie funzioni per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso. Decorso il termine senza che si sia provveduto alla sua ricostituzione, l'organo di controllo decade, con la conseguenza che gli atti adottati oltre detto limite sono da considerarsi nulli

- ▶ Al fine di garantire la continuità nello svolgimento dei compiti di controllo, onde evitare che l'operatività del collegio possa venire pregiudicata dal decorso del termine di scadenza dell'incarico, l'articolo 19 comma 2, del Decreto Legislativo n. 123 del 2011, ha previsto la nomina di un collegio straordinario, nel caso in cui l'organo di controllo "ordinario" non venga tempestivamente ricostituito.

- Tale disposizione prevede che, qualora siano decorsi quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato e non sia stato ancora nominato il nuovo collegio, l'amministrazione vigilante, con proprio atto, provvede alla nomina di un collegio straordinario composto da tre componenti che devono essere in possesso dei requisiti descritti dalla normativa vigente. Se, trascorsi trenta giorni, l'amministrazione vigilante non provvede alla predetta nomina, ad essa si sostituisce il Ministero dell'economia e delle finanze il quale, senza indugio, dispone la nomina di un collegio straordinario composto da tre propri funzionari. A differenza di quanto previsto per il "collegio ordinario", è opportuno precisare che, per quello straordinario, non è stabilita una durata predefinita, essendo previsto che lo stesso cessi automaticamente dalle proprie funzioni solo con la nomina del nuovo "collegio ordinario".

I compensi



- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001
- Essa chiarisce che vanno in primo luogo considerati:
 - a) gli indici finanziari (entrate proprie o spese) e patrimoniali dell'ente;
 - b) la consistenza di personale utilizzato;
 - c) il reale assetto organizzativo;
 - d) l'eventuale articolazione territoriale;
 - e) la specifica funzione ed il livello di complessità dell'organo.

Le verifiche



- ▶ In linea generale, è opportuno ribadire che il controllo dei revisori dei conti sugli atti dell'Ente deve riguardare sia il profilo di legittimità che quello della proficuità economico finanziaria.

I campionamenti

- ▶ a) Selezione casuale (applicata mediante generatori di numeri casuali, per esempio, tavole di numeri casuali).
- ▶ b) Selezione sistematica
- ▶ c) Il campionamento in base alle unità monetarie
- ▶ d) Selezione accidentale
- ▶ e) La selezione per blocchi

Esame e riaccertamento dei residui



- In particolare, per quanto concerne i residui attivi, il collegio, al fine della loro conservazione in contabilità e nelle scritture patrimoniali, dovrà verificare la sussistenza, concreta ed attuale, **dei crediti sottostanti**, ossia che gli stessi risultino giuridicamente fondati e non prescritti. Inoltre, i revisori, soprattutto nei casi dubbi ovvero nel caso di importi rilevanti, potranno chiedere all'ente di ottenere dal debitore un documento attestante l'esistenza del rapporto obbligatorio, principalmente nell'ipotesi in cui il debitore sia un soggetto pubblico. Tale procedura risulta particolarmente utile al fine di evitare una impropria contabilizzazione dei crediti, dapprima ritenuti "certi", perché vantati nei confronti di una amministrazione pubblica, ma in seguito divenuti inesistenti a causa, per esempio, di una riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato. Inoltre, consente di far emergere erronee registrazioni e di dar conto di possibili duplicazioni.

Controllo sul rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica

- Tra le misure di contenimento della spesa pubblica, che si sono succedute nell'ultimo decennio, si segnalano, a titolo meramente indicativo, le principali voci di spesa oggetto di riduzione:
- spese per organismi collegiali e altri organismi;
- spese per incarichi di consulenza
- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
- spese per sponsorizzazioni;
- spese per missioni;
- spese per formazione;
- spese per acquisto di mobili ed arredi;
- spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture;
- spese per locazioni passive;
- spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

- ▶ Controllo sull'osservanza delle disposizioni di legge dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali
- ▶ Verifiche in materia di anticorruzione e trasparenza
- ▶ Verifiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- ▶ obblighi tributari;

- ▶ obblighi previdenziali ed assicurativi; personale;
- ▶ affidamenti di forniture di beni e servizi e di lavori;
- ▶ adempimenti in materia di privacy;
- ▶ contenzioso;
- ▶ coperture assicurative

La gestione del personale



- ▶ La gestione del personale va analizzata sia nell'ottica della spesa complessiva ai fini degli equilibri di bilancio, sia in termini di rispetto delle norme di settore e dei limiti di finanza pubblica che interessano direttamente questa gestione.



il ricorso al lavoro a tempo determinato

- l'articolo 9 comma 28 del Decreto Legge 78 del 2010 che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato,, **possono avvalersi di personale a tempo determinato** o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevede, per gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, l'esclusione dal limite di spesa delle assunzioni a tempo determinato e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa attivati per l'attuazione di progetti di ricerca i cui oneri non risultino a carico del bilancio ordinario.

limiti alle assunzioni ed i processi di esternalizzazione

- ▶ Le eccedenze: articolo 33 del Decreto Legislativo 165 del 2001,

Le università



- Ai sensi dell'articolo 66, comma 13 bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, s.m.i, per l'anno 2016 il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al corrispondente personale. La predetta facoltà è fissata nella misura dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Per l'anno 2015, le università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 (le università cosiddette virtuose che presentano un indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento) possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del citato articolo 66, comma 13 bis del Decreto Legge n. 112 del 2008, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al predetto articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma. A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn-over.

I controlli sulla contrattazione integrativa

- Nella sua funzione di controllo, il Collegio è tenuto a verificare:
- la corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio (la costituzione del fondo, in genere, non è materia di contrattazione in senso tecnico, ma di atto unilaterale dell'amministrazione);
- la completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa;
- la conformità dei contenuti delle clausole contrattuali con le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi che sono intervenute in materia.

- Il controllo del Collegio dei revisori non si deve fermare alla fase della sottoscrizione del contratto, ma deve esplicitarsi anche, con le dovute cautele e tenuto conto dei limiti intrinseci dell'attività di revisione, durante la fase gestionale, cioè allorché le clausole contrattuali trovano concreta applicazione. Vanno eseguiti controlli circa le modalità applicative dei contratti, soprattutto relativamente alla correttezza delle indennità effettivamente erogate, dell'applicazione dei criteri di selettività nell'erogazione delle produttività, delle indennità di risultato delle posizioni organizzative e nell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali. Il medesimo discorso può essere traslato per quanto concerne il trattamento accessorio della dirigenza.

Le forme di lavoro flessibile e le collaborazioni

- L'articolo 4, commi 1, 3, 4, 6-quater e 9 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge n. 125 del 2013 contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare il principio che nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro flessibile è consentito esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali e a prevedere forme di reclutamento speciale finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato un'anzianità lavorativa nel settore pubblico